



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
armasuisse
Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Revisione parziale dell'Ordinanza sulla geoinformazione, Allegato 1 (OGI, RS 510.620)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Berna, ottobre 2011

Ufficio federale di topografia
Seftigenstrasse 264, Casella postale
CH-3084 Wabern

Tel. 031 963 21 11
Fax 031 963 24 59

Indice

Abbreviazioni

1. Situazione iniziale
2. Partecipazione alla procedura di consultazione
 - 2.1 Inviti alla presa di posizione
 - 2.2 Prese di posizione pervenute
 - 2.3 Risposte di partecipanti alla consultazione non consultati ufficialmente
3. Risultati della procedura di consultazione
 - 3.1 Osservazioni di carattere generale

Allegato

Sintesi tabellare delle risposte di dettaglio ricevute in merito ai singoli identificatori (ID) del catalogo dei geodati di base.

Abbreviazioni

Servizi cantonali specializzati

ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich, 8090 Zürich
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern, 3000 Berna 8
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern, 6002 Lucerna
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri, 6460 Altdorf
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz, 6431 Svitto
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, 6370 Stans
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus, 8750 Glarona
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug, 6301 Zugo
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg, 1701 Friburgo
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn, 4509 Soletta
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, 4001 Basilea
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, 8200 Schaffhausen
A.Rh.	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 9102 Herisau
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, 9050 Appenzello
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, 9001 San Gallo
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden, 7001 Coira
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau, 5000 Aarau
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud, 1014 Losanna
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais, 1950 Sion
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève, 1211 Ginevra
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura, 2800 Delémont

Cerchie interessate

Corporazioni

BPUK	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, sede, 3000 Berna
CdC	Conferenza dei governi cantonali, Segreteria, Casa dei cantoni, 3000 Berna

Associazioni professionali

CIGEO	Coordinamento intercantonale nella geoinformazione CIGEO, c/o Geoinformation und Vermessung, 6002 Lucerna
SOGI	Organizzazione Svizzera per l'Informazione Geografica OSIG, 4460 Gelterkinden
IGS	Ingegneri-Geometri Svizzeri IGS, 3001 Berna
Geosuisse	Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio, 4501 Soletta
HEIG-VD	Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), Département Environnement, Construction et Géoinformation, 1401 Yverdon-les-Bains
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Vermessung und Geoinformation, 4132 Muttenz)
UCS	Unione delle città svizzere, 3000 Berna 6
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri, 3322 Urtenen-Schönbühl
SIK-GIS	Gruppo di lavoro Sistemi di informazione geografica della Conferenza svizzera sull'informaticaca ,c/o Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St. Gallen, 9001 San Gallo)

Altro

swisscom	swisscom Schweiz AG, Alte Tiefenastrasse 6, 3050 Berna
Posta	La Posta svizzera, 3030 Berna
FFS	Ferrovie federali svizzere FFS, 3000 Berna

1 Situazione iniziale

Il 1° luglio 2008 sono entrate in vigore la legge sulla geoinformazione (LGI RS 510.62) e le relative ordinanze esecutive. Nell'ambito dell'elaborazione della tabella di marcia per l'introduzione dei modelli di geodati minimi (mandato del CF del 21 maggio 2008) sono state avanzate diverse richieste di modifica, relative in particolare al catalogo dei geodati di base (allegato 1 OGI). Queste modifiche riguardano in particolare l'armonizzazione delle denominazione con la presente legislazione specialistica e una regolamentazione più chiara delle competenze tra i singoli servizi federali nonché alcuni adeguamenti nella colonna «Livello di autorizzazione all'accesso».

Nell'ambito della prima consultazione degli uffici e della consultazione effettuata nell'aprile/maggio del 2011, gli uffici federali sono stati invitati a fornire un parere sul progetto. I pareri sono stati redatti e analizzati nonché presentati nell'ambito dell'articolo sulla partecipazione contenuto della LGI (articolo 35), presentato ai Cantoni nell'ambito di una consultazione per la presa di posizione.

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione il 27 maggio 2011; la procedura si è conclusa il 12 agosto 2011.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

2.1 Inviti alla presa di posizione

Con lettera del 27 maggio 2011 sono stati invitati a una presa di posizione i seguenti destinatari:

- tutte le cancellerie di Stato cantonali della Svizzera (26): ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU
- associazioni di punta dell'economia (2): CdC, DCPA
- **associazioni professionali nazionali (9): CIGEO, OSIG, IGS, geosuisse, HEIG-VD, FHNW, UCS, ACS, SIK-GIS**
- **Ulteriori organizzazioni (3): swisscom, Posta, FFS.**

Sono stati contattati complessivamente 40 destinatari della consultazione.

2.2 Prese di posizione pervenute

Entro metà settembre 2011, avevano inoltrato complessivamente la loro presa di posizione 29 destinatari (e questo a seguito di diverse proroghe dei termini accordate).

2.3 Risposte di partecipanti alla consultazione non consultati ufficialmente

Una (1) presa di posizione è pervenuta da un partecipante alla consultazione non consultato ufficialmente.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Osservazioni di carattere generale

Le risposte sono state in generale di carattere positivo e offrono margini di manovra per discussioni e suggerimenti stimolanti.

GE: Riflessioni relative alla legge sull'energia: Il nostro Consiglio deplora tuttavia che non sia stata colta l'occasione offerta da questa revisione dell'OGI per integrarvi anche i geodati necessari per l'applicazione della legge sull'energia. Il progetto di ordinanza comprende infatti unicamente gli impianti che riguardano le cosiddette energie convenzionali, quali i gasdotti, le linee ad alta tensione, gli impianti idraulici o le centrali nucleari.

Ebbene, la legge sull'energia ha lo scopo di promuovere in modo particolare il ricorso alle energie indigene e a quelle rinnovabili, nonché di assicurare una produzione e una distribuzione dell'energia compatibili con gli imperativi della tutela dell'ambiente. È dunque fondamentale che la politica energetica possa disporre di tutti i geodati che le occorrono. Si tratta in particolare dei dati relativi alle risorse indigene e di quelle rinnovabili, come il potenziale termico delle acque di superficie, il potenziale di sfruttamento energetico della biomassa, il potenziale geotermico o, ancora, il potenziale eolico. Si tratta altresì di localizzare le fonti di calore di scarto nonché delle infrastrutture di distribuzione dell'energia termica, impianti di riscaldamento o di raffreddamento). Di conseguenza, il nostro Consiglio invita le autorità federali a condurre senza ulteriore indugio una riflessione sull'elaborazione dei geodati necessari all'applicazione della legge sull'energia e all'attuazione della nuova politica energetica decisa dal Consiglio federale, incentrata sull'efficacia energetica e sulla promozione delle energie rinnovabili.

GL: Nel caso di diversi set di dati (quali ad esempio quelli dei settori della protezione dei biotopi, della tutela dei monumenti storici, della protezione del paesaggio e della tutela degli abitati, ma anche della tutela dei beni culturali), nelle relative denominazioni vengono menzionati oggetti d'importanza regionale. Gli oggetti di importanza locale costituiscono in genere a loro volta restrizioni di diritto pubblico della proprietà fondiaria. Anche questi devono essere registrati, per motivi di funzionalità, nel catalogo dei geodati di base e rilevati attraverso un modello di dati minimo paragonabile. Su invito dei servizi specializzati nella tutela degli abitati e dei monumenti storici nonché nella protezione della natura e del paesaggio, vi chiediamo di adeguare di conseguenza le denominazioni di questi set di dati.

GR: Dalle esposizioni emerge che la revisione non comporta conseguenze immediate sul piano finanziario e del personale. Ogni set di dati aggiuntivo inserito nel catalogo dei geodati di base implica peraltro notevoli conseguenze finanziarie e in termini di personale presso gli uffici competenti. È quanto dimostrano ad esempio le esperienze maturate in relazione con il set di dati "Riserve forestali" (n. 160). Già al momento dell'introduzione della legge sulla geoinformazione non si è tenuto conto a sufficienza delle conseguenze in termini finanziari e di personale che questa avrebbe

avuto per i Cantoni. Ci aspettiamo che in futuro questi aspetti vengano comunicati in modo realistico.

LU: Le modifiche apportate al catalogo dei geodati di base possono comportare facilmente costi ingenti a livello cantonale. Per questo motivo, gli adeguamenti devono essere limitati a un minimo e riassunti. È particolarmente irritante che già tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla geoinformazione venga proposto un adeguamento (per giunta poco convincente) del catalogo dei geodati di base. I decreti, anche nel settore della geoinformazione, devono essere attendibili e trasmettere la certezza del diritto. La revisione dell'OGI proposta non risolve i problemi di fondo esistenti a livello di logica e di struttura del catalogo dei geodati di base. Prevale in parte un orientamento di tipo tematico, in parte riferito ai set di dati di base. Così, i set di geodati che rientrano in uno stesso gruppo (ad esempio quelli della misurazione ufficiale) vengono suddivisi artificialmente in diversi set di geodati di base, mentre dati di natura completamente diversa tra loro sotto il profilo tematico (dati di base sull'agricoltura) vengono riassunti in un unico set di geodati di base. Mancano inoltre tuttora requisiti e criteri chiari per l'inserimento di geodati nel catalogo dei geodati di base. Per i Cantoni non è evidente se un determinato set di dati verrà accolto o meno nel catalogo dei geodati di base. Così, con la stessa argomentazione secondo la quale il set di dati "piano di espropriazione strade nazionali" deve essere cancellato dal catalogo si rinuncia anche al set di dati "perimetri della ricomposizione particellare". Per quanto concerne le singole proposte di revisione concrete rimandiamo alle esposizioni sull'argomento contenute nell'allegato alla presa di posizione del coordinamento intercantonale della geoinformazione (CIGEO).

4 Allegato

ID	Mittente	Presenza di posizione Richiesta
5	D. Kettiger	<p>La modifica del livello di autorizzazione di accesso deve essere motivata in modo qualificato (e questo tra l'altro anche nel rapporto esplicativo e nella proposta al Consiglio federale), in virtù del principio di pubblicità dei geodati di base di diritto federale (art. 10 LGI). Non vedo alcuna norma che imporrebbe la segretezza di questi dati, né all'interno della Convenzione di Chicago, né all'interno dei relativi allegati 4, 11, 14 o 15. Il semplice fatto che questi dati vengano utilizzati unicamente da una cerchia ristretta di persone o che l'UFAC non possa disporre da sola di questi dati (la proprietà dei dati è di fatto in parte dei gestori di aerodromi e di Skyguide) non giustifica a nostro parere l'assegnazione al livello di autorizzazione all'accesso B.</p>
23	FR	<p>Non è chiaro in cosa l'articolo 18 RS 451.1 costituirebbe una base legale per questo geodato.</p>
	ZH / GR / CIGEO	<p>La denominazione deve essere modificata nel modo seguente: "Altri biotopi d'importanza regionale e locale". Con l'aggiunta della parola "altri" si intende esprimere che a questo livello dei dati vengono tenuti unicamente biotopi che non sono già stati inseriti in altri inventari cantonali (cfr. ID 26, 27, 28, 29, 186).</p> <p>La base giuridica deve essere modificata come segue: RS 451, art. 18b La base giuridica "RS 451.1, art. 18" deve essere cancellata, poiché si riferisce esclusivamente all'indennizzo per i biotopi e la compensazione ecologica.</p>
26	GR / ZH / CIGEO	<p>Modificare la denominazione in: "Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale".</p> <p>L'articolo 3 RS 451.31 è applicabile unicamente agli oggetti nazionali. Per questo motivo, l'articolo 18b RS 451 deve essere integrato con un riferimento a quelli locali e regionali. Modificare la base giuridica RS 451.31 art. 3, RS 451 art. 18b</p>

27	ZH / GR / CIGEO	<p>Modificare la denominazione in: Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale".</p> <p>L'articolo 3 RS 451.32 è applicabile unicamente agli oggetti nazionali. Per questo motivo, l'articolo 18b RS 451 deve essere integrato con un riferimento a quelli locali e regionali. Modificare la base giuridica RS 451.32 art. 3, RS 451 art. 18b</p>
28	GR / ZH / CIGEO	<p>Modificare la denominazione in: Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale". L'articolo 3 RS 451.33 è applicabile unicamente agli oggetti nazionali. Per questo motivo, l'articolo 18b RS 451 deve essere integrato con un riferimento a quelli locali e regionali. Modificare la base giuridica RS 451.33 art. 3, RS 451 art. 18b</p>
29	GR / ZH / CIGEO	<p>Modificare la denominazione in: Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale".</p> <p>L'articolo 5 RS 451.34 è applicabile unicamente agli oggetti nazionali. Per questo motivo, l'articolo 18b RS 451 deve essere integrato con un riferimento a quelli locali e regionali. Modificare la base giuridica: RS 451.34 art. 5, RS 451 art. 18b</p>
30	GR / ZH / CIGEO	<p>Questo set di dati deve essere completamente cancellato. L'esatto andamento dei confini dei paesaggi palustri nazionali deve essere fissato in realtà dai Cantoni. Nella pratica i Cantoni utilizzano tuttavia le delimitazioni dell'inventario federale. Per questo motivo, questo set di dati può essere completamente cancellato.</p>
43	ZH	<p>Un trasferimento di competenze nella direzione del Politecnico federale di Zurigo è ipotizzabile, ma significherebbe che il PFZ dovrebbe essere inteso come un servizio specializzato della Confederazione all'interno del DFI. Occorre valutare pertanto se una competenza "PFZ" ottempera effettivamente alla disposizione di cui all'articolo 8 capoverso 1 frase 2 LGI.</p>
	CIGEO	<p>Il cambiamento di competenze nella direzione del Politecnico federale di Zurigo è ipotizzabile; si dovrebbe tuttavia valutare se un competenza "PFZ" corrisponde effettivamente alla disposizione di cui all'articolo 8 capoverso 1 frase 2 LGI. Questo significherebbe considerare il PFZ come servizio specializzato della Confederazione all'interno del DFI. Una pura „concezione contrattuale“ come quella specificata nella motivazione esiste ad esempio anche tra gli uffici cantonali del catasto e i geometri incaricati dell'esecuzione (rapporto contrattuale basato sui mandati di tenuta a giorno conferiti dalla misurazione ufficiale); qui però non viene</p>

		abbandonato il settore delle collettività pubbliche (uffici specializzati della Confederazione, del Cantone e del Comune). Le parti contraenti dei contratti possono essere modificate, le competenze ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, invece, no.
56	ZH / CIGEO	Nel caso delle acque superficiali pubbliche l'attuale attributo „messo in galleria“ deve essere precisato con l'aggiunta di un nuovo attributo, “coperto”, affinché sia possibile operare una differenziazione. Occorre in generale assicurarsi che i segmenti messi in galleria delle acque superficiali pubbliche non vengano registrati nella categoria delle condotte sotterranee ai sensi dell'articolo 6 lettera g OMU.
65	ZH	Va notato in questo contesto che il Cantone di Zurigo tiene anche degli inventari completi dei beni culturali d'importanza regionale (e locale), anche in forma digitale. Questo aspetto emerge dalla base giuridica „RS 520.31, articolo 3“. Al posto della seguente proposta di revisione: Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale (e regionale) – competenza: UFPP“, si dovrebbe introdurre in via innovativa la denominazione seguente: “Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza locale e regionale – competenza: [UFPP] Cantoni
	CIGEO	Al posto della proposta di revisione si dovrebbe introdurre: 65 - Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale (e regionale) – competenza: [UFPP] Cantoni (□ cfr. cpv. 1) NUOVO - Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza locale e regionale – competenza: [UFPP] Cantoni (□ cfr. cpv. 3)
75	CIGEO	Dal catalogo dei geodati di base andrebbe cancellato il set di dati contrassegnato dall'identificatore 89 (Piano di espropriazione per le strade nazionali), con la motivazione che quest'ultimo conterrebbe dati validi solo temporaneamente e che per questo motivo non avrebbe senso farne un set di geodati di base. In base alla stessa motivazione (set di dati temporaneo) è possibile cancellare anche questo set di dati.
83	GR / FR	Cancellazione auspicata
84	FR	Cancellazione auspicata
86/90	ZH / IKGEO	Non siamo d'accordo con la spiegazione, rispettivamente con l'interpretazione fornita. La revisione implicherebbe che il set di dati GIS della rete stradale cantonale dovrebbe essere

		<p>armonizzato con i dati “meno precisi” della Confederazione. Ma come set di dati georeferenziati per la nostra rete stradale cantonale valgono i dati della MU. Raccomandiamo pertanto all’USTRA di basarsi sui dati dei Cantoni e di designare questi ultimi come dati georeferenziati.</p>
89	BE	<p>Per quanto riguarda la cancellazione del set di dati n. 89 (Piano di espropriazione per le strade nazionali) si pone tuttavia la domanda di fondo di come debbano essere gestiti i set di dati che contengono dati con validità temporale limitata all’interno del catalogo dei geodati di base.</p> <p>La revisione parziale prevede di cancellare il set di dati summenzionato dal catalogo dei geodati di base, poiché conterrebbe dati con validità temporale limitata. Con particolare riferimento all’elaborazione del catalogo cantonale dei geodati di base, vi preghiamo pertanto di chiarire se, analogamente alla motivazione esposta, non debbano essere inseriti per principio nel catalogo dei geodati di base set di dati con validità temporale solo limitata. In questo contesto occorre tenere presente che la validità temporale può essere a seconda dei casi di più anni o addirittura di più decenni. Vi chiediamo pertanto di chiarire più approfonditamente dove debba essere fissato il limite temporale entro il quale l’inserimento nel catalogo dei geodati di base è ancora giustificato.</p> <p>Se il principio secondo cui non devono esservi inseriti unicamente dati validi a titolo solo temporaneo deve essere applicato in modo sistematico, rileviamo una certa contraddizione per quanto riguarda la permanenza del set di dati n. 75 (Perimetri della ricomposizione particellare) nel catalogo dei geodati di base.</p>
	ZH / CIGEO	<p>Questa modifica ha senso alla luce della motivazione esposta (set di dati temporaneo). Si raccomanda al Cantone di Zurigo di eliminare nuovamente dai propri cataloghi i piani di espropriazione nel settore delle strade cantonali e delle altre strade.</p>
91	D. Kettiger	<p>Dopo aver esaminato la Legge federale sull’energia nucleare del 21 marzo 2003 (LENu; RS 732.1), mi domando seriamente dove si trova, all’interno del diritto federale (e in particolare della LENU), una base giuridica concernente il rilevamento, la tenuta a giorno e l’amministrazione dei dati relativi alle ubicazioni delle centrali nucleari. A mio parere, una simile base giuridica deve essere creata nell’ambito della presente revisione parziale dell’OGI come modifica indiretta a livello di ordinanza, ad esempio all’interno dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENU, RS 732.11); in alternativa, occorre cancellare senza sostituzione l’indicatore 91. Mi permetto inoltre di far notare che sia le centrali elettriche in quanto tali</p>

		che le torri di raffreddamento fanno parte del modello del paesaggio delle carte nazionali e vengono rappresentate su queste carte con un apposito simbolo. Alla luce di questa circostanza, in caso di mantenimento dell'indicatore 91 si pone la domanda se esso non debba essere assegnato al livello di autorizzazione all'accesso A.
92	D. Kettiger	Sono del parere che questi geodati di base di diritto federale debbano essere assegnati al livello di autorizzazione all'accesso A. A questo proposito, rimando alla pubblicazione seguente: Kettiger, Daniel: Geheimhaltung oder Öffentlichkeit von Leitungskatastern: Das Beispiel des Raumdatenpools Kanton Luzern, Sicherheit & Recht 3/2010, p. 165 segg. >>> qui (5.8 MB). In questa pubblicazione giungo alla seguente conclusione: „Nel complesso, la segretezza dei dati sulle condotte del RDP dal punto di vista della sicurezza interna non è una misura importante o necessaria; in termini giuridici la si potrebbe definire sproporzionata se rapportata all'ingerenza nei diritti e nelle esigenze di informazione.” Sotto il profilo dell'evitamento dei pericoli esiste inoltre un interesse preponderante alla pubblicità di questi dati. L'assegnazione al livello di autorizzazione all'accesso B intralcia i cantoni nell'introduzione di casti pubblici delle condotte dei Comuni nell'ambito della legislazione cantonale in materia di geoinformazione.
98	AG	Ci dichiariamo espressamente favorevoli al fatto che, in futuro, le modifiche al catalogo vengano apportare per mezzo di revisioni ordinarie dell'OGI e non più tramite rinvii giuridicamente corretti, ma poco funzionali ai fini dell'e-government per mezzo di note a pie' di pagina. In questo senso aderiamo alle spiegazioni relative all'identificatore 98.
	CIGEO	Si tratta qui di una modifica giuridicamente corretta, ma non funzionale ai fini dell'e-government di un'iscrizione per mezzo di una nota a pie' di pagina. Invitiamo assolutamente ad attuare in futuro le modifiche al catalogo per mezzo di revisioni ordinarie dell'OGI oppure attraverso la relativa legge speciale. ciò presuppone una redazione accurata, soprattutto nel caso di leggi speciali interessate dai geodati.
100	TI	Rete della navigazione nelle acqua e rete idrografica (proposta)
111	GR	Modifica auspicata
	CIGEO	Siamo favorevoli all'armonizzazione dei geodati di base in questo settore e rimandiamo al fatto che all'interno della regolamentazione attualmente proposta la responsabilità spetta unicamente all'UFCOM

	Swisscom	<p>e non è più prevista alcuna competenza cantonale.</p> <p>Per l'identificatore 111 si propone di cancellare dalla definizione il termine "emittenti radiofoniche"; questo a causa della ridondanza con l'identificatore 109, "Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive". Swisscom non è d'accordo con questa ridenominazione e presenta una controproposta completa.</p> <p>Proposta di modifica</p> <p>- Sospensione dell'identificatore 109 „Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive”.</p> <p>Gli identificatori 109 e 111 hanno la stessa competenza (UFCOM), lo stesso livello di autorizzazione all'accesso (A) e la stessa base giuridica (RS 784.10, art. 24 f). L'ulteriore base giuridica specificata per l'identificatore 109, RS 784.10, articolo 13, deve essere frutto di un errore, poiché in quell'articolo si parla di informazioni relative ai fornitori di servizi di telecomunicazione e a valore aggiunto, il che non presenta alcuna relazione con i "Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive".</p> <p>La RS 784.10, art. 24f attribuisce all'UFCOM un obbligo di informazione relativo alle concessioni di radiocomunicazione, compresi i punti di emissione e con un diritto di pubblicazione. Questo tuttavia indipendentemente dal fatto che si tratti di impianti concessionari di telefonia mobile o di radiocomunicazione. È indubbiamente giustificato, sulla base di questa base giuridica, prevedere un set di geodati di base per le ubicazioni di impianti di radiocomunicazione, come quello che di fatto già esiste e viene pubblicato tramite map.funksender.admin.ch. Una separazione della telefonia mobile e della radiocomunicazione in due differenti set di geodati di base in virtù della stessa base giuridica appare tuttavia inutile e fuorviante.</p> <p>- Ridenominazione dell'attuale identificatore 111 in „Ubicazioni di impianti di radiocomunicazione (dati relativi alle concessioni)".</p> <p>Nell'applicazione concreta del catalogo di geodati di base di diritto federale si tratta di descrivere i geodati che appaiono necessari nell'ottica del diritto federale (-> modelli di dati) nonché di garantire la disponibilità e l'accesso (secondo il livello di autorizzazione definito). Le ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione sono menzionati in due decreti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 24f LTC: obbligo di informazione dell'UFCOM riguardo alle concessioni radiofoniche, compresi i punti di emissione con diritto di pubblicazione. Nell'ottica del catalogo di geodati di base, ciò significa ad esempio: coordinate X/Y + informazioni rilevanti relative alla concessione sugli impianti di radiocomunicazione, come quelli già pubblicati su mp.funksender.admin.ch. 2. art. 17 OCG: descrizione dei parametri radiofonici della rete di impianti di radiocomunicazione concessionari non destinata alla pubblicazione, compresa la relativa ubicazione. Nel senso del
--	----------	--

		<p>catalogo dei geodati di base, significa ad esempio: coordinate X/Y + informazioni tecniche e sull'esercizio degli impianti di radiocomunicazione.</p> <p>In entrambe le basi giuridiche si parla dunque degli stessi geodati in senso stretto (ossia del punto (X/Y) in cui sono ubicati gli impianti di radiocomunicazione), ma di dati materiali differenti con un differente livello di pubblicità (dati pubblici relativi alle concessioni, dati non pubblici relativi all'esercizio).</p> <p>Ci appare opportuno rendere trasparente questa stretta relazione attraverso la ridenominazione proposta e ordinare le due registrazioni in funzione del livello di autorizzazione all'accesso ("pubblico" prima di "non pubblico").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancellazione della base giuridica RS 784.102.1, art. 13, nel caso dell'identificatore 110: per quanto riguarda questa base giuridica, in cui si parla della determinazione e dell'eliminazione di guasti, non siamo in grado di identificare alcuna relazione con dei geodati.
m		
113	FR	OK
125	ZH/IKGEO	Il titolo deve essere adeguato come segue: "Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo (rete cantonale di osservazione di osservazione del suolo, FABO)". FABO non è corretto e andrebbe sostituito con KABO.
134	GL	Definito in modo estremamente impreciso; verificare l'esigenza di un set di geodati di base ed eventualmente chiarire il contenuto di tale set di dati per mezzo di un adeguamento della definizione del set di dati.
136	GL	Definito in modo estremamente impreciso; verificare l'esigenza di un set di geodati di base ed eventualmente chiarire il contenuto di tale set di dati per mezzo di un adeguamento della definizione del set di dati.
138	GL	Definito in modo estremamente impreciso; verificare l'esigenza di un set di geodati di base ed eventualmente chiarire il contenuto di tale set di dati per mezzo di un adeguamento della definizione del set di dati.
140	FR	OK
146	GR / FR	Cancellazione auspicata
	Swisscom	Il set di geodati di base 146 dovrà essere abolito, con la motivazione

		<p>che esso è praticamente identico all'identificatore 111 e che i dati relativi alla pianificazione, rispettivamente all'autorizzazione legati all'identificatore 146 sono di interesse secondario. swisscom non è d'accordo con questa motivazione. Può anche essere vero che l'identificatore 146 comprende in parte gli stessi oggetti dell'identificatore 111. Non ci sentiamo tuttavia di appoggiare la cancellazione di questa voce per i seguenti motivi:</p> <p>in un'ottica di cooperazione specialistica, facciamo osservare quanto segue:</p> <p>l'affermazione fatta nella motivazione relativa alla cancellazione dell'identificatore 146, secondo cui i dati relativi alla pianificazione, rispettivamente all'autorizzazione avrebbero un'importanza secondaria, non è veritiera: nell'ambito dell'autorizzazione di nuovi impianti rivestono un'importanza centrale i dati relativi all'autorizzazione che riguardano gli impianti già esistenti. I nuovi impianti costruiti nelle immediate vicinanze dell'impianto già esistente possono ottenere tra l'altro un'autorizzazione unicamente nel caso in cui vengono rispettati i valori limite secondo l'ORNI, in particolare il valore limite dell'impianto. Nella procedura di autorizzazione per il nuovo impianto occorre tenere conto delle prestazioni autorizzate in modo giuridicamente valido e dei parametri degli impianti già esistenti, e non dei dati di esercizio attuali, che possono variare nel corso del tempo. Inoltre, il foglio dei dati relativi all'ubicazione ai sensi dell'articolo 11 ORNI viene continuamente aggiornato in caso di modifiche non soggette all'obbligo di autorizzazione (p.es. la sostituzione dell'antenna con lo stesso diagramma ecc.). È inoltre importante che al momento del collaudo dell'impianto il singolo gestore faccia confluire nel foglio dei dati relativi all'ubicazione anche la sua valutazione del futuro sviluppo e tenga conto pertanto del fabbisogno futuro. In tal modo dai fogli dei dati sull'ubicazione è possibile trarre conclusioni relative alla strategia e alla pianificazione del singolo gestore. Le informazioni contenute nel foglio dei dati relativi all'ubicazione costituiscono pertanto tassativamente segreti aziendali dei gestori e sono pertanto classificabili solo in misura limitata come geodati di base pubblici.</p> <p>Si rimanda inoltre alla nostra supposizione secondo cui l'identificatore 146 non si riferiva eventualmente in origine all'ubicazione dell'impianto di radiocomunicazione, bensì piuttosto ai contenuti della planimetria appartenente a un foglio dei dati sull'ubicazione (articolo 11, capoverso 2, lett. d ORNI), in particolare al perimetro di indagine ORNI, ai luoghi a utilizzazione sensibile all'interno del perimetro e alle direzioni di trasmissione principale dell'impianto di radiocomunicazione.</p> <p>Anche alla luce di questa ipotesi l'affermazione "Il set di dati "Fogli dei dati sull'ubicazione per le stazioni di base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati per la pianificazione)" coincide in larga misura con il set di dati "Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile", identificatore 111, non è veritiera.</p>
--	--	--

		<p>Se con l'identificatore 146 sono effettivamente intese le ubicazioni („X/Y“) degli impianti di radiocomunicazione descritti nei fogli dei dati relativi all'ubicazione, la situazione è analoga alla differenziazione tra gli attuali identificatori 110 e 111.</p> <p>Si tratta degli stessi geodati (X/Y), ma di differenti dati materiali con una differente autorizzazione all'accesso.</p> <p>Di conseguenza l'identificatore 146 non deve essere cancellato, bensì mantenuto in essere.</p>
150	SZ	<p>Nel caso dei set di dati con identificatore numero 150, 153 e 154 nella motivazione manca un accenno a un mandato legale nella legislazione speciale che prescriva un servizio di download. La legislazione speciale deve essere completata con l'aggiunta di opportuni obblighi.</p>
151	SG	<ul style="list-style-type: none"> - L'integrazione del set di dati „Catasto viticolo“ nel set di dati “Superfici agricole” è corretto dal punto di vista contenutistico e comprensibile. - L'autorizzazione delle basi giuridiche per singoli set di dati relativi all'agricoltura è sensata e necessaria. - Sosteniamo la richiesta dell'UFAG di un servizio di download unitario.
	TI	<p>La riunione del “catasto viticolo” e delle “superfici agricole” in un unico geodato non appare giustificata. Infatti, anche se una parte delle informazioni contenute nel catasto viticolo coincidono con quelle delle superfici agricole, i due dati vengono rilevati nell'ambito di procedure distinte e con differenti gradi di dettaglio.</p>
	FR	<p>Il servizio cantonale competente reputa che sarebbe giudizioso conservare questo geodato di base. In effetti, le superfici delle vigne si differenziano sotto diversi aspetti da altre superfici agricole. La proposta di un servizio di download per tutti i geodati dell'UFG suscita alcune inquietudini.</p>
153	VD	<p>Il servizio dell'agricoltura osserva che, ormai, il catasto viticolo è compreso nell'oggetto 153, “superfici agricole coltivate”.</p>
	SZ	<p>Suddivisione in set di dati parziali: „superfici agricole“ (identificatore n. 153). L'integrazione del "catasto viticolo" (identificatore n. 151) nelle "superfici agricole" (identificatore n. 153) viene approvata.</p> <p>Proponiamo tuttavia di suddividere il set di geodati n. 153 nei suoi set di dati parziali, analogamente a quanto avviene nella misurazione ufficiale (identificatori da 51 a 64). Oltre a consentire una gestione più semplice e a una composizione più unitaria del catalogo di geodati di base, in vista di futuri ampliamenti cantonali di singoli set di dati parziali sono più facili da realizzare anche la trasparenza e la trasmissibilità.</p>

		Nel caso dei set di dati con identificatore numero 150, 153 e 154 nella motivazione manca un accenno a un mandato legale nella legislazione speciale che prescriva un servizio di download. La legislazione speciale deve essere completata con l'aggiunta di opportuni obblighi.
	FR	Il servizio cantonale competente reputa che questo geodato di base comprende informazioni di natura molto diversa che dovrebbero essere riuniti in set di geodati di base differenti all'interno del catalogo. Esso propone di attendere la fine della procedura di consultazione in corso sui modelli di geodati minimi "sfruttamento agricolo" prima di definire l'elenco di questi geodati di base. La proposta di un servizio di download per tutti i geodati dell'UFG suscita alcune inquietudini.
	ZH / CIGEO	Ai fini di una maggiore comprensibilità per i Cantoni sarebbe pertanto opportuno scomporre il set di dati 153 nelle sue singole componenti, come avviene ad esempio anche all'interno della misurazione ufficiale (I.D5 1 fino a 64).
154	SG	La modifica della regolamentazione degli accessi nel set di dati "sorveglianza del territorio (organismi nocivi)" costituisce un presupposto per l'adempimento della condizione prevista dall'art. 41 capoverso 3 OPV Ed è dunque opportuna e necessaria.
	SZ	Nel caso dei set di dati con identificatore numero 150, 153 e 154 nella motivazione manca un accenno a un mandato legale nella legislazione speciale che prescriva un servizio di download. La legislazione speciale deve essere completata con l'aggiunta di opportuni obblighi.
	FR	Il servizio cantonale competente reputa che sia utile che i soggetti coinvolti (ad esempio le società incaricate dell'esecuzione dei lavori) possano consultare e accedere a queste informazioni. Esso ritiene tuttavia che non sia saggio che questi geodati siano resi accessibili al pubblico (livello A) al loro livello di maggior dettaglio.
158	SG / GR / FR	OK
162	SG / GL / GR / FR	OK
168	VD	Il servizio competente per le foreste, la fauna e la natura chiede che la denominazione dell'oggetto 168 sia "riserve di fauna" e non "bandite di caccia (cantonali)"; quest'ultima denominazione non esiste infatti a livello cantonale.
	FR	Proposta di modifica della denominazione accettata.
	CIGEO	Il concetto di bandita di caccia rientra in quasi tutti i cantoni nel

		cosiddetto areale di caccia e non si basa su un decreto di diritto federale. In quasi tutti i cantoni le zone di caccia (indicate ad esempio con il termine "riserve di caccia") sono contemplate nei cataloghi dei geodati di base di diritto cantonale. Questo set di dati deve essere pertanto cancellato da catalogo dei geodati di diritto federale.
173	FR/CIGEO	OK
181	SH	Chiarire in quale misura il nuovo set di dati si sovrappone al set di dati 'indirizzi di edifici'.
	SG	La competenza non spetta unicamente a swisstopo, bensì anche ai Cantoni; proposta di modifica: integrare la base giuridica con: RS 510.625, art. 21 cpv. 1 Servizio competente: integrare con 'Cantoni'
	VD	Il servizio incaricato della misurazione ufficiale rileva l'introduzione dell'oggetto 181 "Elenco ufficiale delle località con il numero postale di avviamento e il perimetro". Esso ricorda che i NPA fanno già parte del livello d'informazione "Indirizzi di edifici" (oggetto 60) della misurazione ufficiale. Appare pertanto superfluo aggiungerlo anche all'interno dell'oggetto 181; viene pertanto proposto di abolire l'oggetto 181 e di menzionarne la relativa base giuridica all'interno dell'oggetto 6, "Indirizzi di edifici", in modo da evitare la confusione legata alla gestione di due livelli d'informazione NPA.
	ZH / CIGEO	In questo caso occorre accertare se non vi siano sovrapposizioni con il set di dati "Indirizzi di edifici" esistente all'interno della MU, nel quale vengono amministrati a loro volta nomi locali e perimetri NPA.
182	SH	Chiediamo di inserire, oltre al set di geodati di base "banca dati sul radon", anche un ulteriore set di geodati di base "zone con radon con competenza cantonale [BAG]", poiché secondo gli articoli 115 e 117 i Cantoni dell'ordinanza sulla radioprotezione sono tenuti a tenere piani di queste zone.
	AG	L'ordinanza sulla radioprotezione riportata sotto questo identificatore prevede che i Cantoni rendano note le aree a concentrazione di radon (art. 115 e 117). Per questo motivo viene richiesta la modifica della competenza in "Cantoni [UFSP]" al posto dell'attuale [UFSP].
	FR	Catasti del radon: secondo gli articoli 115 e 117 dell'ORaP (RS 814.501), sono i Cantoni ad essere responsabili dell'allestimento di mappe aggiornate delle aree a concentrazione di radon che essi trasmettono regolarmente all'UFSP. Proponiamo di modificare la designazione di questo geodato di base in "catasti del radon" e di adattare la competenza nel modo seguente: Cantoni [UFSP].
	ZH / CIGEO	L'ordinanza sulla radioprotezione del 22 giugno 1994 qui citata

		(ORaP, RS 814.501) prevede che i Cantoni documentino le aree a concentrazione di radon (art. 115, 117 ORaP). Chiediamo pertanto la modifica della competenza in “Cantoni [UFSP]” invece di UFSP.
183	BL	Per il nuovo layer con identificatore 183, denominato “sicurezza dell’approvvigionamento elettrico”, suggeriamo di integrare, secondo il passaggio nella legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), la denominazione con “compensorio”, “catasto dei compensori”, “compensorio della rete elettrica” o un altro termine.
	SH	Sosteniamo l’adozione di questo set di geodati di base, suggerendo tuttavia, sulla base dell’articolo 5 capoverso 1 della legge sull’approvvigionamento elettrico, di aggiungere al nome del set di dati l’espressione «compensori».
	AG	Con il nuovo set di geodati di base 183 sulla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico la Confederazione ha inserito un set di dati la cui regolamentazione è stata approvata a livello federale e la cui classificazione come set di geodati pubblicamente accessibile (livello di autorizzazione all’accesso A) è reputata corretta. Dal nostro punto di vista è tuttavia decisivo che nel rafforzamento delle disposizioni di dettaglio vengano tenute sufficientemente in considerazione le esigenze cantonali.
	TI	Dal momento che la base legale di riferimento non ha subito alcuna recente modifica non si comprendono i motivi che hanno portato all’istituzione di questo nuovo geodato di base. In ogni caso i suoi contenuti dovranno essere meglio definiti e/o precisati.
	FR	Proposta OK
184	SH	OK -> secondo l’art. 79 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale, la competenza è divisa tra l’USTRA e il Cantone -> questo aspetto non emerge in misura adeguata
	SG	Un servizio di download non è tassativamente necessario (cerchia di utenti dei dati limitata e costi).
	FR	La base legale citata (RS 741.11, art. 78 segg.) non contiene riferimenti espliciti a un geodato (ad esempio inventario delle strade per trasporti eccezionali).
185	SG / GL / FR	OK
	GR	Si chiede di non accogliere il set di dati “dissodamenti e rimboschimento compensativo” nel catalogo dei geodati di base. L’Ufficio foreste e pericoli naturali del Cantone dei Grigioni non tiene alcun set di dati GIS con le superfici dissodate e compensative dei dissodamenti. Queste superfici vengono amministrate unicamente in forma analogica. Questo metodo di lavoro è stato scelto in seguito ad approfonditi dibattiti e riflessioni. L’esperienza ha dimostrato che un

		<p>rilevamento attendibile, aggiornato e qualitativamente valido delle superfici nel GIS può essere operato solo a fronte di un carico di lavoro amministrativo molto elevato. Le superfici di dissodamento sono spesso molto piccole e dovrebbero essere rilevate tramite GPS o da un geometra per poterne definire l'esatta estensione e posizione. Nel caso di progetti di maggiore entità, l'esatta posizione ed estensione della superficie interessata dal dissodamento può cambiare anche diverse volte durante la fase di costruzione. In questi casi i confini delle superfici dissodate dovrebbero essere adeguati più volte, con un carico di lavoro non indifferente. ,'</p> <p>Se viene costituito un set di dati "dissodamenti e rimboschimento compensativo", gli utenti del set di dati presumono che i dati in esso contenuti siano effettivamente corretti. In base alle nostre esperienze, in molti casi ciò non può tuttavia essere garantito.</p> <p>Qualora la Confederazione insista per istituire un set di dati "dissodamenti e rimboschimento compensativo", possiamo ipotizzare al massimo un set di dati puntuali in cui vengono rilevate le coordinate del punto centrale del dissodamento e del rimboschimento compensativo. Un rilevamento delle superfici dei dissodamenti e del rimboschimento compensativo viene respinto con decisione.</p>
186	SZ	In analogia alla precisazione fatta con riferimento ai set di geodati n. 19, 20, 21 e 22, questo set di dati deve essere ridenominato in „inventario dei prati e dei pascoli secchi d'importanza nazionale“.
	FR	<p>Analogamente alle prassi seguite per gli altri inventari federali di biotopi, non sarebbe opportuno distinguere i prati e i pascoli secchi in due diversi geodati?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi d'importanza nazionale (base legale: RS 451.0, art. 18a e RS 451.37, art. 1 segg.). - Inventario cantonale dei prati e dei pascoli secchi d'importanza nazionale (base legale: RS 451.37, art. 4).
	ZH / CIGEO / GR	<p>Il set di dati Pps riportato deve essere suddiviso in due set di dati con le seguenti denominazioni:</p> <p>NUOVO: 186-1 => „Inventario federale dei pascoli e dei prati secchi d'importanza nazionale“.</p> <p>NUOVO: Inventario cantonale dei pascoli e dei prati secchi di importanza nazionale, regionale e locale”.</p> <p>La logica corrisponde così a quella degli altri inventari di biotopi ai sensi dell'OGI.</p>
187	SH	OK -> il rinvio all'articolo 4 dell'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale non convince.
	FR	L'articolo 4 RS 451.36 non costituisce una base legale per questo geodato, che dovrebbe essere fatto oggetto di un servizio di download.

<p>NUOV O</p>	<p>BS</p>	<p>Il set di dati della diffusione dei neofiti (RS 814.911, art. 52 cpv.2)</p>
	<p>BL</p>	<p>Carta dello sfruttamento del calore geotermico (RS 814.20, art.19 cpv. 2 e RS 814.201, art. 32 cpv. 2 lett. f)</p>
	<p>SH</p>	<p>Raccomandiamo inoltre l'inserimento aggiuntivo del seguente set di dati: catasto dei neobiota, RS 814.911, art. 52 cpv. 2 (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente), competenza dei Cantoni [UFAM].</p>
	<p>D. Kettiger</p>	<p>Nel settore della telecomunicazione all'atto della stesura dell'OGI, rispettivamente del catalogo di geodati di base non sono stati rilevati tutti i geodati di base di diritto federale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) definisce, su proposta comune della concessionaria per l'approvvigionamento di base e dell'autorità comunale, le esatte ubicazioni dei telefoni pubblici dell'approvvigionamento di base che spettano al comune (art. 20 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione [OST], RS 784.101.1). • Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deve fornire ai suoi concorrenti in un geoservizio i dati relativi alla posizione delle canalizzazioni di cavi e alle modalità di accesso ad esse (art. 63 cpv. 2 OST). <p>In entrambi i casi si tratta secondo la definizione di geodati di base di diritto federale (dati georeferenziati da rilevare a titolo obbligatorio in virtù di un decreto di legge federale). Il catalogo dei geodati di base deve pertanto essere completato tassativamente con questi due geodati di base se si vuole che continui a essere completo (cosa che per legge è tenuto a essere).</p> <p>A fronte del fatto che esistono sempre meno telefoni pubblici, l'informazione in merito alle esatte ubicazioni di tali telefoni e, con esse, all'approvvigionamento di base della popolazione costituisce un'informazione importante. Poiché si tratta di geodati di base di diritto federale e in considerazione del fatto che si tratta di elementi dell'approvvigionamento di base contrassegnati in modo evidente sul posto che devono essere assegnati al livello di autorizzazione all'accesso A, la popolazione ha il diritto di conoscere queste ubicazioni almeno attraverso un servizio di visualizzazione online. Nonostante il numero elevato di persone dotate di telefoni cellulari, i telefoni pubblici svolgono ancora oggi un'importante funzione nell'allarmare le organizzazioni di pronto intervento in caso di emergenza. swisstopo potrebbe offrire di conseguenza questi</p>

		dati in via aggiuntiva anche all'interno di Swissmap e di Swissmap Mobile.
	SZ	<p>Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 1° giugno 2011 (RS 814.201, OPAC) mancano i set di dati previsti dal nuovo articolo 41a segg. OPAC. A titolo di esempio è possibile citare qui l'ecomorfologia di livello F. Potrebbe essere adottata ad esempio la formulazione seguente:</p> <p>Denominazione dello spazio riservato alle acque e rivitalizzazione dei corsi d'acqua Base giuridica RS 814.201, articolo 41a segg. Servizio competente Cantoni [UFAM] Livello di autorizzazione all'accesso A</p>
	ZH	<p>Catasto dei rumori degli impianti di tiro civili RS 814.4,1 art. 37, 45, RS 814.01, art.44 Cantoni [UFAM] A Motivazione</p> <p>a) Situazione iniziale</p> <p>I numerosi impianti di tiro civili sono in larga misura risanati contro i rumori. Le immissioni di rumore dovute all'attività di tiro portano a conflitti con i confinanti nel caso di molti impianti, conflitti che in parte possono essere risolti solo concedendo facilitazioni al gestore degli impianti. Le correzioni dei livelli rilevanti K_i e dunque il rispetto dei valori limite secondo l'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41) dipendono in misura rilevante dagli orari di esercizio. Per il rispetto delle condizioni attuali i dati d'esercizio devono essere continuamente rilevati e monitorati dai gestori degli impianti (comuni, associazioni). I dati d'esercizio sono necessari per la valutazione di azionamenti, utilizzazioni e soprattutto permessi di costruzione all'interno e all'esterno delle zone edificabili. Il riconoscimento dei problemi nel corso della procedura di concessione del permesso di costruzione deve essere concesso di regola dai Comuni. In questo contesto si è rivelata utile una rappresentazione geografica delle aree problematiche (browser GIS con linee di tiro, carta dei rumori poco dettagliata) (www.laerm.zh.ch).</p> <p>b) Competenze</p> <p>L'autorità esecutiva per i rumori degli impianti di tiro civili sono i Cantoni (art. 45 OIF). Questi possono assolvere direttamente al loro obbligo di rilevamento oppure delegare tale incarico ai gestori degli impianti. La maggior parte dei Cantoni rileva periodicamente i dati d'esercizio (numero di colpi sparati, orari d'esercizio) presso i Comuni, rispettivamente presso le associazioni di tiro ed effettuano il calcolo dei livelli rilevanti nonché rappresentazioni di superfici autonomamente. Nel caso di nuovi edifici nell'area di impianti di tiro, il committente sostiene i costi della perizia sui rumori. L'UFAM è responsabile dei rilevamenti periodici relativi allo stato del risanamento fonico presso gli impianti di tiro (art. 20 OIF) e dovrebbe</p>

		<p>esserlo, analogamente a quanto avviene per altri catasti dei rumori, anche per il modello dei geodati.</p> <p>c) Stato della tecnica</p> <p>I calcoli relativi ai rumori dell'attività di tiro possono essere effettuati con l'aiuto dei seguenti programmi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevamento dei dati d'esercizio: diverse soluzioni cantonali. - amministrazione e supporto nel rilevamento dei dati d'esercizio: amministrazione delle associazioni e delle federazioni della Federazione sportiva svizzera di tiro. - rilevamento dei rumori dell'attività di tiro: i programmi SonGun (con GUI, solo singoli punti di ricezione), SonArms (punti di ricezione, modelli di dati raster, mappatura dei rumori) e GUI con SonArms per i dati inseriti dell' EMPA/UFAM sono liberamente disponibili. <p>I fornitori privati di software per il calcolo dei rumori (CADNA, SLIP, Soundplan, Immi) non si sono mostrati finora interessati all'implementazione del rumore di tiro delle armi svizzere d'ordinanza svizzere.</p>
	CIGEO	<ul style="list-style-type: none"> • Catasto dei rumori degli impianti di tiro civili sulla base della RS 814.41, art. 37, 45 e RS 814.01, art. 44; competenza dei Cantoni [UFAM]
	CIGEO	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di accumulazione (che non sottostanno alla vigilanza della Confederazione) in base alla RS 721.102, art. 1, 2, 21; competenza: UFE • Impianti di accumulazione (che sottostanno alla vigilanza della Confederazione) in base alla RS 721.102, art. 1, 2, 22; competenza: Cantoni [UFE]
	swisscom	<p>Nella LRTV (RS 784.40) ho trovato due argomenti con un georeferenzamento univoco che in base alle mie conoscenze non fanno parte del contenuto del catalogo dei geodati di base di diritto federale. È una cosa nota/voluta?</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 39, cpv. 1: il Consiglio federale stabilisce, dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il numero e l'estensione delle zone di copertura in cui vengono assegnate concessioni con mandato di partecipazione nonché il tipo di diffusione nella rispettiva zona di copertura. Esso distingue in questo contesto tra zone di copertura per la radio e la televisione. - art. 54, cpv. 2, lettera a: zona di diffusione per le frequenze e i blocchi di frequenze che secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (articolo 25 LTC) vengono impiegate per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
	FR	<p>Desideriamo conoscere, in generale, lo scadenziario per l'introduzione dei modelli di geodati minimi per i nuovi geodati proposti (identificatori da 179 a 187). Speriamo inoltre di essere</p>

		consultati in merito ai geodati di competenza dei Cantoni.
--	--	--